

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

Definizioni

Art. 1

Se non diversamente specificato nell'ambito del presente regolamento, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato:

- Calciatore: si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club (come appresso definito).

Commissione Procuratori Sportivi: si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da sette membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente Regolamento.

- Contratto di Rappresentanza o Mandato: si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all'allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

- Dichiarazione delle Persone Fisiche : si intende la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato B, sottoscritta dal Procuratore Sportivo, che ne autocertifica la buona condotta e l'assenza di impedimenti o di conflitti di interesse per la sua iscrizione nel Registro FIGC, e l'impegno a rispettare i regolamenti e il potere disciplinare dell'ordinamento sportivo.

- Dichiarazione delle Persone Giuridiche: si intende la dichiarazione analoga alla Dichiarazione delle Persone Fisiche, redatta secondo il modello di cui all'allegato C, sottoscritta dal Procuratore Sportivo che operi per il tramite di una persona giuridica, una società di persone o altro ente associativo, quando il Mandato è conferito direttamente a quest'ultimo.

- Procuratore Sportivo: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.

- Registro: si intende il registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi. Il Registro è pubblicato sul sito della FIGC.

- Società Sportiva o Club: si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA. Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee.

Finalità

Art. 2

2.1 Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore, finalizzati:

- alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva;

- alla conclusione di un trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive.

2.2 Il presente regolamento è adottato dalla FIGC in conformità ai principi emanati dal vigente "Regolamento FIFA" sugli intermediari, di cui costituisce diretta applicazione.

In caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest'ultimo prevale.

Principi Generali

Art. 3

- 3.1 Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC.
- 3.2 Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate.
- 3.3 In nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva o il trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive, può essere subordinata alla conclusione o alla validità di un Mandato o all'impegno di una parte contraente di affidare un Mandato a un determinato Procuratore Sportivo.
- 3.4 Il contratto concluso tra una Società Sportiva e un Calciatore ovvero tra due Società Sportive per il trasferimento di un Calciatore deve fare espressa menzione delle generalità del Procuratore Sportivo dei cui servizi si sono eventualmente avvalsi i contraenti, ovvero indicare espressamente che nessun Procuratore Sportivo ha partecipato alla definizione del contratto.

Registrazione

Art. 4

- 4.1 Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC e redatta secondo il modello di cui all'allegato D. L'iscrizione nel Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC e ha la validità di un anno, scaduto il quale il Procuratore Sportivo può iscriversi nuovamente nel Registro senza soluzione di continuità, ovvero iscriversi solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un Contratto di Rappresentanza.
- 4.2 L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L'iscrizione comporta, altresì, l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento.
- 4.3 La domanda di iscrizione nel Registro è accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche, con la quale il Procuratore Sportivo assume l'impegno a rispettare quanto previsto dal precedente art. 4.2 e dichiara:
 - di essere legalmente residente in Italia;
 - di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;
 - di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;
 - di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal presente regolamento e di non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC, e di avere esaurito i pagamenti di eventuali sanzioni pecuniarie o essere comunque al corrente con eventuali rateizzazioni.
- 4.4 Se il Procuratore Sportivo agisce attraverso una persona giuridica o una società di persone, o altro ente associativo, deve richiedere l'iscrizione anche della società depositando la Dichiarazione delle Persone Giuridiche con la richiesta di iscrizione nel Registro di tutte le persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza o che prestano i loro servizi di Procuratore Sportivo per il tramite di essa, e indicando, altresì, le generalità di coloro che abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi titolo.

- 4.5 Nel corso dell'anno di validità della sua iscrizione nel Registro, il Procuratore Sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alla FIGC ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche o nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche.
- 4.6 La FIGC può in ogni momento compiere accertamenti o invitare il Procuratore Sportivo a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche e nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche e, in caso di dichiarazione mendace, il Procuratore Sportivo è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato dal Registro.
- 4.7 Nel caso di incompatibilità sopravvenuta dopo la sua iscrizione nel Registro, la FIGC provvede alla sospensione o cancellazione del Procuratore Sportivo.
- 4.8 Con l'iscrizione nel Registro il Procuratore Sportivo può qualificarsi come "Iscritto al Registro FIGC" o "Registered by FIGC".
- 4.9 Avverso il diniego di iscrizione al Registro l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Procuratori Sportivi.
- 4.10 I Club Italiani o i Calciatori tesserati in Italia possono conferire Mandati a Procuratori Sportivi non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l'iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC.

Contratto di Rappresentanza

Art. 5

- 5.1 Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, e può contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie. Il Contratto di Rappresentanza deve essere corredato dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche e della Dichiarazione delle Persone Giuridiche, se necessaria, ovvero fare riferimento alle stesse se già depositate presso la FIGC nell'anno precedente e non siano intervenute nel frattempo variazioni. Nel Contratto di Rappresentanza il Procuratore Sportivo deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero ne deve rendere edotte le parti contrattuali.
- 5.2 Qualora il Calciatore interessato sia minore di età, il Contratto di Rappresentanza dovrà essere sottoscritto da chi ne ha la potestà o la tutela legale.
- 5.3 Un Calciatore può sottoscrivere un Contratto di Rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso.
- 5.4 Gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore cessano automaticamente qualora quest'ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club.
- 5.5 Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia.
- 5.6 Qualsiasi accordo di modifica del Contratto di Rappresentanza concordata tra le parti ovvero la risoluzione o la revoca dello stesso da parte di un contraente, deve essere depositato, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia.
- 5.7 Il Procuratore Sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi Contratti di Rappresentanza con Club o Calciatori.

Corrispettivi

Art. 6

- 6.1 Nel Contratto di Rappresentanza deve essere indicato il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e, nel caso in cui i servizi del Procuratore Sportivo siano svolti nell'interesse di più parti, anche chi è tenuto al pagamento.
- 6.2 Il corrispettivo per i servizi di un Procuratore Sportivo può essere stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal Procuratore Sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, nel rispetto delle norme tributarie applicabili, e indicandone termini e modalità di pagamento nel Contratto di Rappresentanza.
- 6.3 Le parti, nello stabilire l'entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione:
- l'ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l'assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore;
 - l'ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l'assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusione di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.
- 6.4 Nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista.

Conflitto di interessi

Art. 7

- 7.1 Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata.
- 7.2 E' fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo.
- 7.3 E' fatto divieto alle Società Sportive corrispondere somme o cedere crediti a un Procuratore Sportivo relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali.
- 7.4 E' fatto divieto alle Società Sportive e ai loro dirigenti di ricevere qualsiasi somma o altro compenso da Procuratori Sportivi in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso.

Trasparenza

Art. 8

- 8.1 Entro il 31 dicembre di ogni anno Club e Calciatori sono tenuti a comunicare alla FIGC i corrispettivi erogati a Procuratori Sportivi in forza dei Contratti di Rappresentanza sottoscritti.

8.2 Entro il 31 marzo di ogni anno la FIGC rende noti i nominativi dei Procuratori Sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell'anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo ai corrispettivi erogati nell'anno precedente ai Procuratori Sportivi e i soggetti che li hanno corrisposti.

Sanzioni

Art. 9

9.1 Per le violazioni da parte dei Procuratori Sportivi del presente regolamento e per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA è competente a giudicare in primo grado la Commissione Procuratori Sportivi su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale.

9.2 Per le violazioni di cui al presente regolamento, il Procuratore Sportivo è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- sospensione dal Registro per un periodo determinato fino ad un massimo di un anno;
- cancellazione dal Registro e preclusione da ogni successiva iscrizione in caso di cumulo di violazioni che abbiano comportato la sanzione definitiva della sospensione per un periodo complessivo superiore a tre anni, calcolato in un arco temporale di cinque anni.

9.3 Avverso le decisioni della Commissione Procuratori Sportivi, il Procuratore Sportivo può proporre ricorso alla Corte Federale di Appello che giudica in via definitiva. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva.

9.4 Le sanzioni disciplinari irrogate ai Procuratori Sportivi sono comunicate dalla FIGC alla FIFA ai fini della loro estensione a livello internazionale.

Norme Transitorie

A) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2015. Dalla stessa data, a seguito dell'abolizione da parte della FIFA della licenza già prevista per gli agenti di calciatori, cessa di avere effetto il "Regolamento Agenti di Calciatori" della FIGC.

B) I contratti di rappresentanza con Calciatori e Club depositati presso la "Commissione Agenti di Calciatori" della FIGC prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro efficacia sino alla loro naturale scadenza.

C) Gli iscritti al cessato elenco degli agenti di calciatori alla data del 31 marzo 2015 possono richiedere l'iscrizione nel Registro con validità fino al 31 dicembre 2015 previo versamento del rateo dei diritti di segreteria, a condizione che non abbiano sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC, e di avere esaurito i pagamenti di eventuali sanzioni pecuniarie o essere comunque al corrente con eventuali rateizzazioni .

ALLEGATI:

A) Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito;

B) Dichiarazione delle Persone Fisiche;

C) Dichiarazione delle Persone Giuridiche;

D) Domanda di iscrizione al Registro FIGC.